



# Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Via Emilio Lepido, 46 - 00175 Roma - tel. 06/715393 - fax 06/92912682

e-mail: [entrate@uilpa.it](mailto:entrate@uilpa.it) – sito: [www.entrate.uilpa.it](http://www.entrate.uilpa.it)

 @uilpaentrate

 Uilpa Entrate

Al Direttore Regionale Marche  
Dott. Carmelo Rau

Oggetto: **Responsabilità di firma delle denunce penali effettuate dai funzionari in servizio nella regione Marche e specifica disposizione di servizio n. 35/2017 della D.P. di Pesaro e Urbino.**

*Gentile Direttore,*

nei giorni 6 e 7 giugno u.s., la scrivente O.S. ha tenuto partecipate assemblee con i lavoratori delle Marche con cui sono state affrontate numerose tematiche di rilevante interesse.

Con la presente vorremmo segnalarLe una problematica evidenziata, in particolare dai colleghi di Pesaro, relativa ad una non condivisibile attribuzione della responsabilità di firma delle denunce penali che i funzionari sono chiamati ad effettuare nel contesto delle attività istituzionali svolte.

Infatti, con recente disposizione di servizio n. 35/2017 della Direzione di Pesaro e Urbino, che ad ogni buon fine si allega, viene specificamente attribuito l'obbligo di firma delle denunce penali ai singoli funzionari "istruttori" degli atti anziché al funzionario/dirigente delegato alla firma dell'atto impositivo, prevedendo, nello specifico: *"...al fine di uniformare le modalità di trasmissione delle denunce/segnalazione delle ipotesi di reato... si dispone che le stesse siano sottoscritte dai funzionari e indirizzate al Direttore Provinciale, che ne curerà la trasmissione alla competente Procura".*

E' da evidenziare che la citata disposizione di servizio si pone in palese contrasto con le istruzioni operative previste dalla condivisibile circolare n. 154 del 4/8/2000, dell'ex Ministero delle Finanze, con cui furono illustrate le principali novità derivanti dall'introduzione del D.L.vo n. 74/2000 in materia di reati tributari. In particolare, **il punto 7 della citata circolare, peraltro non superato da successiva prassi, chiarisce l'esigenza che: "...E' da ritenere che, in ragione della ripartizione di attribuzioni all'interno degli uffici dell'amministrazione finanziaria, l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi."**

Tale condivisibile previsione, sia sotto il profilo giuridico che "organizzativo", sottolinea e focalizza la corretta imputazione della responsabilità anche penale.

Una diversa "attribuzione", quindi, sposta indebitamente la responsabilità su soggetto a cui non compete, con la duplice conseguenza negativa che il funzionario non titolare di delega di firma dell'atto tributario è gravato da responsabilità (anche penale) non sua. Ne consegue, inoltre, che la correttezza procedurale della stessa segnalazione potrebbe risultarne inficiata sotto il profilo della correttezza giuridica. Non da ultimo, si esporrebbe, indebitamente, il funzionario alla possibile "contro querela" da parte del contribuente che

potrebbe anche far caducare gli effetti della stessa denuncia in quanto il soggetto che firma la segnalazione penale non è, di fatto, titolato a farlo.

Solo in sede di verifica esterna, dove il funzionario è già titolare di "delega di firma" del PVC nonché opera nella veste di ufficiale o agente di polizia tributaria, la richiamata circolare prevede anche la responsabilità nella sottoscrizione della denuncia/segnalazione penale a carico di tutti i componenti il nucleo di verifica.

E', infine, necessario segnalare che non appare corretta neanche la disposizione del direttore di Pesaro e Urbino nella parte in cui prevede che le denunce, una volta sottoscritte dal funzionario, debbano essere "...indirizzate al Direttore Provinciale, che ne curerà la trasmissione alla competente Procura".

Infatti, sebbene è doveroso che il direttore ne sia a conoscenza, egli non può "filtrare, mediare, ritardare, e/o esercitare "invasivo" superiore controllo, inoltrare, ecc." in merito alla denuncia sottoscritta da altro funzionario/dirigente su cui resta la responsabilità che essa venga effettuata e trasmessa direttamente e "senza ritardo" al pubblico ministero (ex art. 331 c.p.p.). Delle due l'una: o è titolare della responsabilità della denuncia il funzionario/dirigente delegato alla firma dell'atto tributario il quale è obbligato a trasmetterla o, circostanza che la Scrivente senz'altro ritiene di perorare, assuma il direttore provinciale (in quanto titolare di firma su tutti gli atti della direzione) su di sé la responsabilità di firma della denuncia penale e, a quel punto, anche la responsabilità della (tempestiva e "diretta") trasmissione alla Procura.

**Tutto ciò evidenziato ed avendo verificato che analoghe disposizioni risultano essere presenti nelle varie Direzioni Provinciali delle Marche, la scrivente O.S. invita codesta Direzione Regionale ad esercitare i superiori poteri organizzativi e di controllo finalizzati a riportare correttezza giuridica, organizzativa e di assunzione di responsabilità nella suddetta materia.**

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma/Ancona, 9 giugno 2017

Il Coordinamento Regionale  
UILPA Entrate Marche  
*Antonino Testa*  
*Tiziano Bosi*

Il Coordinatore Nazionale  
UILPA Entrate  
*Renato Cavallaro*